STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 4

Assunzione di personale femminile

L'assunzione di personale femminile e' ammessa:

a) nel personale degli uffici, con le qualifiche di segretario, aiuto applicato, aiuto applicato stenodattilografo ed infermiere;

b) nel personale dirigente delle stazioni con la qualifica di interprete.

Versione in vigore dal 14 maggio 1958, non più in vigore dal 13 aprile 1963 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 26 marzo 1958, n. 425
Titolo	II — Costituzione del rapporto
Capo	I — Ammissione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/stato-giuridico-del-personale-delle-ferrovie-dello-stato/art-4-assunzione-di-personale-femminile/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it